



COMUNE FORTE DEI MARMI



COMUNE DI STAZZEMA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ufficio gare

Sede Piazza Dante n. 1 55042 Forte dei Marmi (LU)

Tel 0584280258-0584280210

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Perizia 37/22.

CIG: 93941612E6

CUP: F21B20000040004

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con determinazione a contrarre n. 1028 del 12/09/2022 il Dirigente Settore LLPP, Ambiente, Demanio, Patrimonio, Manutenzioni e CUC del Comune di Forte dei Marmi, l'Ente committente ha deliberato di appaltare i lavori di cui in oggetto in conformità alle specifiche tecniche contenute negli atti di gara.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) in riferimento agli artt. 34, 52, 58 e, 60 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del Codice.

Luogo di svolgimento del lavoro codice NUTS ITI12.

CPV45233141 -9 "Lavori di manutenzione stradale" Numero gara :8710617 CIG: 93941612E6.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 05/12/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n.20);
- sul profilo di questo Ente: <http://www.comune.fortedeimarmi.lu.it>: e su un quotidiano nazionali e uno locale.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale delle OOPP 2021-2023 con il CUI

L00138080460201900026.

Il progetto è stato validato con esito positivo in data 24/08/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Alessandro Fontana, P.O. LL.PP.: afontana@comunefdm.it tel. 05842801.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla rete telematica toscana all'indirizzo <https://start.toscana.it>, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinary e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comunefortedeimarmi.lu.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e te-

lematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente disciplinare:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

La piattaforma consente l'accesso anche tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più modalità di identificazione digitale quali carta di identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progettazione lavori ai sensi art. 23 del D. Lgs. 50/2016 con i contenuti ivi previsti;
 - a) Capitolato Speciale di Appalto;
 - b) Relazione tecnica e quadro economico;
 - c) PSC;
 - d) Elenco prezzi;
 - e) Cronoprogramma;
 - f) Schema di contratto quadro;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare;
4. Modulistica per offerta costituita da:
 - Domanda di partecipazione generata automaticamente dalla Piattaforma
 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
 - Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli artt. 45, 46, e 76 del D.P.R. n. 445/2000
 - Patto di integrità
 - allegati modulistica varia.

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

1. domanda di partecipazione
2. offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale di questo Ente al seguente link: <https://www.comune.fortedeimarmi.lu.it/> nella sezione "Bandi di gara" e sulla Piattaforma START al seguente indirizzo <https://start.toscana.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate entro e non oltre 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “comunicazioni” della Piattaforma. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale in quanto inteso come unico lavoro svolto in continuità di tempo e coerenza di prestazioni.

3.1 VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO: L’importo complessivo stimato dell’accordo, rappresentativo dell’importo massimo degli appalti che verranno aggiudicati nel corso del periodo di durata dello stesso è pari ad € 964.600,00 di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo posto a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 954.600,00.

L’incidenza del costo della manodopera stimato dalla S.A. ai sensi dell’art. 23 c. 16 del dlgs 50/2016, è pari al 20% dell’importo totale dei lavori.

Ex art. 95, comma 10 del Codice, nell’offerta economica l’O.E. deve indicare i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti adempimenti e disposizioni in materia di sicurezza. Si applica l’art. 30, comma 4.

3.2 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICHE RICHIESTE

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: L’appalto si compone delle seguenti lavorazioni:

<u>Lavorazione</u>	<u>Categori a</u>	<u>Classifica</u>	<u>Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no)</u>	<u>Importo (€)</u>	<u>%</u>	<u>Indicazioni speciali ai fini della gara</u>	
						<u>Prevalente /scorporabile</u>	<u>Subap- paltabile</u>
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	III	si	€ 964.600,00	100	P	Si

4. DURATA DI VALIDITA’ DELL’ ACCORDO QUADRO: è stabilita in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto quadro, comunque sino al conseguimento dell’importo contrattuale disponibile.

Ai sensi dell’art. 4, c. 1 della legge n. 120/2020 è fatta salva la possibilità di affidare l’esecuzione di appalti in via d’urgenza prima della stipulazione del contratto nei casi e con le modalità previste all’art. 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.. La durata dei lavori è prevista nei singoli contratti applicativi.

4.2 REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi rilevati dal Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Toscana - Provincia LUC-CA, adeguatamente aggiornato ai sensi dell'art. 29 del D.L.4/2022.

La revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete -contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati nei successivi paragrafi avviene attraverso l'utilizzo della Banca dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – come da Deliberazione Anac n. 464/2022, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 249 del 24/10/2022, in attuazione dell'art.81 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVEO) secondo le istruzioni contenute.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. *Inoltre*

- (*se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016*) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

b) idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i., e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
- aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto a) dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto b) dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno dell'allegato Ulteriori dichiarazioni – Modello 1.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

Per la comprova del requisito a) la stazione appaltante acquisisce tramite la consultazione del Fascicolo virtuale i documenti posti a disposizione degli Enti certificatori, previa inserimento nella documentazione amministrativa di gara del PassOE generato dal sistema dopo la registrazione al FVOE dell'o.e.

Per la comprova del requisito b) Sarà cura dell'o.e. registrare nel Fascicolo virtuale i documenti necessari alla verifica. In caso di esito negativo delle verifiche si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell'art. 16, comma *Ibis*, LR n. 38\2007, alla competente ASL e all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E ALLA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

a) Possesso di attestazione, rilasciata da **società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 comma 2 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (**OG3 classifica III**) **da dichiararsi all'interno del DGUE parte II sezione A.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 61 c.2 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2”.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In caso di falsa dichiarazione e/o di falsa documentazione SOA è prevista l'esclusione dalla procedura di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016. In alternativa il concorrente ha facoltà di costituire ATI di tipo orizzontale o consorzio ordinario

Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovrà essere dichiarato, globalmente, all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte II, sezione A).

Per la comprova del requisito a): la stazione appaltante acquisisce tramite la consultazione del Fascicolo virtuale le attestazioni SOA rese disponibili da Anac, previa inserimento nella documentazione amministrativa di gara del PassOE generato dal sistema dopo la registrazione al FVOE dell'o.e.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

b) **Avere in disponibilità**, o impegnarsi ad averla entro e non oltre la data di stipulazione dell'Accordo quadro (pena l'escussione della cauzione provvisoria e l'improcedibilità alla stipula), da mantenere per tutta la durata dello stesso, di una Sede Operativa (dove prenderanno servizio le maestranze e saranno dislocati i mezzi operativi da impiegare negli appalti) ubicata ad una distanza dalla città della Stazione Appaltante il cui tempo di percorrenza massimo non superi le tre ore (cfr. art. 1.6 CSA).

In sede di gara, i concorrenti dovranno dichiarare il possesso del suddetto requisito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nel DGUE parte IV sezione C punto 13.

Per la comprova del requisito b) Sarà cura dell'o.e. registrare nel Fascicolo virtuale i documenti necessari alla verifica: mediante prova del possesso della sede indicata tramite diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento o altra tipologia contrattuale atta a dimostrare il possesso della stessa.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, I AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b, c, d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
- ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante o impresa consorziata deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% dell'importo dei lavori;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, in conformità alle disposizioni vigenti.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvali-

- mento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
 - c) Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale, a **pena di nullità**, sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine indicato decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti pubblici eseguono in proprio le lavorazioni comprese nel contratto.

A pena nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art 106 comma 1 lett d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione dello stesso.

E' ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come riformulato dall'art 49 comma 2, lettera c), della legge n. 108 del 2021, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo come modificato dall'art. 10 della legge n. 238 del 2021:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori servizi e le forniture o parti di lavori servizi e forniture che si intende subappaltare;

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto e corrispondente a € 19.292,00 secondo le modalità previste dall'art. 93 c. 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, c. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai rag-

gruppi temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita:

- presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria comunale di tesoreria comunale presso banco BPM - Agenzia di Forte dei Marmi, sul conto con coordinate IBAN IT76G0760113700000014600555 intestato alla Centrale Unica di Committenza Comuni Forte dei Marmi -Stazzema. specificando, come causale "garanzia provvisoria procedura di gara lavori di manutenzione opere di urbanizzazione – A.Q. P.37/22. CIG: 93941612E6", o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, **esclusivamente** con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
- a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; la Stazione Appaltante, in caso di operatori raggruppati, accetta altresì garanzie intestate all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e

le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ulteriormente ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei luoghi oggetto dei lavori prima che le offerte siano state formulate. Le imprese potranno liberamente visitare i luoghi oggetto dell'appalto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In conformità alla Deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022" **il contributo dovuto per la partecipazione alla gara è pari a € 80,00.**

L'ANAC, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid)

Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Uni-

voco Versamento), generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Modalità di pagamento

- “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobilepayment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

N.B. La stazione appaltante acquisisce tramite la consultazione del Fascicolo virtuale le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti resi disponibili da Anac, previo inserimento nella documentazione amministrativa di gara del PassOE generato dal sistema dopo la registrazione al FVOE dell'o.e.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 19/12/2022** a pena di irricevibilità. Per i termini di presentazione delle offerte si applica l'art. 8 c.1 lett. c) della Legge n. 120 del 2020.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 081 0084010 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concor-

rente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa tutta la documentazione di seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. Mod. 1 dichiarazioni integrative al DGUE;

4. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5. assolvimento imposta di bollo per domanda di partecipazione;
6. PassOE;
7. Contratto in caso di avvalimento;
8. patto di integrità;
9. Dichiarazione Cooptazione;
10. Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione reca la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione "Presenta offerta";
- **COMPLETARE:**
 - Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
 - Il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "*Domanda di partecipazione*";
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione - nome impresa*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Assolvimento Imposta di bollo: La domanda di partecipazione, avendo natura di istanza telematica diretta all'ottenimento di un provvedimento amministrativo (di ammissione alla procedura) è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento che recita: "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

L'operatore economico che intende utilizzare la modalità del pagamento mediante contrassegno (ex marca da bollo) potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico acquistato ed apponendolo sull'allegata dichiarazione firmata digitalmente.

Sarà cura dell'operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972).

- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale."

Nell'apposito spazio presente sulla piattaforma di START dovrà essere caricata la scansione del modello F23 debitamente compilato per l'assolvimento dell'imposta di bollo.

La scansione del versamento va caricata nella busta virtuale A - documentazione amministrativa Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:

nel campo 5 le generalità del Comune di Forte dei Marmi come da allegato facsimile_modello_F23

nel campo 5 le generalità del concorrente

nel campo 6 il codice "TZG"

nel campo 10 l'anno 2022 ed il numero completo del CIG

nel campo 11 il codice tributo “456T”

Il documento a comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta dovrà essere caricato a sistema nell'apposito spazio appositamente creato all'interno della documentazione amministrativa.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle domande di partecipazione.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line “domanda di partecipazione”, tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e

a) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In particolare:

- **In caso di impresa individuale:** titolare e direttore tecnico;
- **In caso di società in nome collettivo:** soci e direttore tecnico;
- **In caso di società in accomandita semplice:** soci accomandatari e direttore tecnico;
- **In caso di altro tipo di società o consorzio:** membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- ✓ La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
- ✓ La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta: la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e

la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto, per ogni singolo membro.

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatarario e abilitato ad operare sul sistema START.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara in formato word editabile da compilarsi secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. In caso di utilizzo del DGUE allegato la parte I è compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente-attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare. La suddetta dichiarazione integrativa viene resa compilando il Modello 1 – dichiarazioni integrative al DGUE disponibile su START nella documentazione richiesta.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- relativamente alla compilazione della parte III: Motivi di esclusione, si invita ad una attenta lettura delle dichiarazioni da rilasciare, in ragione del fatto che alcune volte hanno una formulazione negativa ed altre una formulazione positiva;
- relativamente alla compilazione della parte III lettera C nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) del Codice, è necessario rendere dichiarazione per tutte le lettere indicate: a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo con continuità aziendale

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- la sezione D per dichiarare il possesso di sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **nel caso di aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 è richiesto invece nella domanda di partecipazione generata dal sistema start per la verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

- Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, di cui al Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE.

Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara:

- ✓ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) nonché nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 3, comma 4, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice.
- ✓ dichiara la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto sia delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/ servizi/fornitura che di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizio/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ✓ attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservarlo ed a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori
- ✓ acconsente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei propri dati esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per i Consorzi di cui all'art 45 lett b) e c) del codice dichiara di far parte del Consorzio e di partecipare alla gara esclusivamente come consorziata esecutrice

In caso di avvalimento ex art 89 del Codice dichiara di partecipare alla presente gara esclusivamente in qualità di ausiliaria e dichiara l'obbligo verso lo stesso e verso l'Amministrazione comunale di Forte dei Marmi a fornire i requisiti indicati dal concorrente nel DGUE specificando il requisito/i e le risorse/mezzi messi a disposizione

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- ✓ si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- ✓ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- ✓ presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese sull'apposito allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra i documenti di gara, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PassOE dell'ausiliaria.

14.5 PassOE di cui alla deliberazione Anac n.464/2022 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 249 del 24 ottobre 2022, è il documento che attesta che l'o.e. può essere verificato tramite il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE (secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul sito web dell'Autorità – Servizi ad accesso riservato -FVOE), indica a sistema il CIG della procedura. Il sistema rilascia un PassOE da inserire nella documentazione amministrativa.

Resta fermo l'obbligo, per l'operatore economico, di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti, il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti da parte della S.A.. Il PassOE deve essere acquisito dal singolo concorrente, o qualora questi partecipi in forma aggregata, da parte di tutti i soggetti che compongono l'aggregazione.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria (all'interno dello stesso PassOE del concorrente);

14.6 CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE AL RILASCIO DELLA DEFINITIVA.

Il concorrente allega nell'apposito spazio predisposto il documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

14.8 PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità, inserito nella documentazione di gara, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente e allegato nell'apposito spazio.

Il Patto di integrità deve essere firmato:

- ✓ in caso di partecipazione singola dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente,
- ✓ in caso di partecipazione in forma plurima (RTI/ConSORZI ordinari sia costituiti che costituendi) dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente)
- ✓ in caso di consorzi di cui all'art. 45 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs 50/2016 che partecipano in proprio dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio,
- ✓ in caso di consorzi di cui all'art. 45 co.2 lett.b) e c) del D.Lgs 50/2016 che partecipano per alcune consorziate dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

14.9 NEL CASO DI COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare il **DGUE dell'impresa cooptata**, la scheda "**DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA**", il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello **devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016**

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

14.10 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro o servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del lavoro o servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;le parti del lavoro o servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e al fine di ottenere un lavoro di maggior qualità anche ambientale per tutte le attività e le forniture collaterali al lavoro richiesto, si procede con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 80/100

OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 20/100

15.1 OFFERTA TECNICA

prodotta dal concorrente, dovrà essere composta da una relazione contenente il progetto.

La suddetta relazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto da START.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio GEIE

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale da tale soggetto indicato quale mandatario.

La compilazione dell'Offerta Tecnica dovrà essere suddivisa per criteri e sub-criteri come da Schema Valutativo, la descrizione di quanto offerto dovrà essere "schematica" e, dove indicato, completa dei dati

richiesti, altrimenti sarà considerata come non valutabile e quindi, per quel determinato criterio, non compilato.

Inoltre un'offerta riportata in due o più criteri, sarà valutata un'unica volta e quindi solo in uno dei criteri in cui è stata riportata, al verificarsi di ciò, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, valuterà l'offerta nel criterio di minor punteggio.

Il progetto tecnico sarà valutato in base ai criteri e sub-criteri sottoriportati:

COD	CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA	TOT
A.1	Procedure adottate per l'esecuzione dei lavori:	40
	<p>Soluzioni finalizzate ad un miglioramento dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Criterio A.1.1 – Caratteristiche Sede operativa, saranno valutate le caratteristiche della sede operativa prescritta in caso di aggiudicazione, indicata nell'ambito territoriale come prescritto nel capitolato. Sarà valutata, l'efficienza operativa, l'adeguatezza delle dimensioni in merito al ricovero di attrezzature e mezzi da utilizzarsi nei cantieri derivanti dal contratto. Saranno inoltre valutate le certificazioni possedute dall'Impresa in materia di gestione delle risorse (max. 10 punti); - Sub-Criterio A.1.2 – Modalità di svolgimento del servizio di Reperibilità e pronto intervento, considerando i tempi d'intervento ed organizzazione dei lavori al di fuori del normale orario di servizio (max. 20 punti); - Sub-Criterio A.1.3 – Modalità di erogazione dei lavori, delle attività previste dal capitolato, interfaccia con il personale dell'Ente e l'Utenza, assistenza tecnica ed efficacia delle procedure di gestione del sistema degli ordini e degli interventi (max. 5 punti); - Sub Criterio A.1.4 – Individuazione di procedure per la verifica e per il controllo della Qualità dei lavori eseguiti (max. 5 punti); <p><u>LA PROPOSTA DOVRA' ESSERE REDATTA SU MASSIMO N.4 PAGINE A4 E N. 1 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE</u></p>	
A.2	Apparecchiature, materiali e soluzioni costruttive e/o gestione migliorative:	35
	<p>Migliorie dei materiali e/o componenti impiegati inerenti alla loro efficacia, qualità ed estetica nonché la durabilità delle opere (ogni sub-criterio dovrà comprendere specifica indicazione circa l'assenza di "costi aggiuntivi" per l'Ente ai fini dell'applicazione di dette procedure/dotazioni).</p> <p>Saranno valutati con particolare favore i materiali che comportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub-Criterio A.2.1 – Proposta di migliorie e/o ammodernamenti della rete di smaltimento delle acque meteoriche, della viabilità carrabile e pedonale interessata dall'appalto, con finalità di riduzione della futura manutenzione e/o dei costi gestionali (max. 25 punti); - Sub-Criterio A.2.2 – Rispetto e incremento in percentuale dei C.A.M. o similari, utilizzo di materiali riciclati, impiego di materiali con certificazione ambientale, ecc. Saranno inoltre valutate proposte relative all'impiego di materiali riciclati (max. 10 punti); <p><u>LA PROPOSTA DOVRA' ESSERE REDATTA SU MASSIMO N.3 PAGINE A4 E N. 2 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE</u></p>	
A.3	Organizzazione e dotazione del cantiere:	5
	<p>Proposta di procedure e/o dotazioni che si attueranno per il miglioramento (quindi oltre quelle di legge e/o indicate negli elaborati progettuali) delle condizioni operative di sicurezza durante le varie fasi esecutive per gli operatori e per la riduzione dell'impatto del cantiere sulla viabilità pubblica e per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dal cantiere, da eseguirsi in caso di aggiudicazione dell'appalto. Saranno valutate le certificazioni possedute dall'Impresa in materia di sicurezza.</p> <p><u>LA PROPOSTA DOVRA' ESSERE REDATTA SU MASSIMO N.1 PAGINA A4 E N.1</u></p>	

La valutazione dell'offerta sarà effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/2016, dopo la data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da n. 3 commissari esperti nominati all'interno della SA senza il ricorso all'albo esperti dell'ANAC di cui all'art. 77 comma 3 del Codice, per effetto della sospensione dell'efficacia dello stesso disposta dall'art 1 comma 1 della L. 55/2019, con estensione della proroga sino al 30.06.2023 in base all'art 52 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 la composizione della Commissione e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul sito www.comunefortedeimarmi.lu.it nella documentazione di gara.

A ciascun degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 ad 1 da parte di ciascun commissario sono determinati facendo riferimento alle seguente griglia di valori:

- il coefficiente 0 corrisponde a proposta assente;
- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
- il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
- il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
- il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente 0,5 corrisponde a scarso;
- il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1]

Il punteggio è dato dalla seguente formula

$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i]$ dove

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n= numero totale dei requisiti

W_i= peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

∑ = sommatoria

Si precisa che l'intero contenuto dell'offerta tecnica, comprensivo di eventuali indici, frontespizi, elaborati grafici e monografie di produttori/costruttori di attrezzature e prodotti, dovrà rispettare la quantità di max 15 pagine. Per quanto riguarda esclusivamente la descrizione dell'offerta tecnica, senza le schede tecniche, **essa andrà compilata rispettando le indicazioni riportate nei singoli subcriteri dello Schema Valutativo** dei punteggi e dovrà essere complessivamente compreso entro 12 pagine (numerata da 1 a 12), di cui 8 in formato UNI A4 e n. 4 pag formato UNI A 3 (formati diversi saranno proporzionalmente rapportati ai formati richiesti) scritto in carattere Arial minimo 12 punti, interlinea minima "singola".

Non saranno valutate eventuali pagine dell'offerta e delle tavole grafiche eccedenti le **pagine suddette per ogni singolo criterio di valutazione.**

15.2 Il concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Il soggetto concorrente è tenuto ad indicare secondo motivata e comprovata dichiarazione le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Resta inteso che la mancata indicazione delle parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, al pari sia di una motivazione generica e sommaria sia dell'assenza di documentazione comprovante il diniego all'accesso, rappresentano mancanze tali da non permettere alla Stazione appaltante una seria valutazione degli interessi contrapposti, in forza del fatto che, oramai per giurisprudenza consolidata, il diritto di accesso in linea generale prevale sul diritto alla riservatezza, legittimando pertanto la pubblica amministrazione a fornire l'accesso ai dati ai richiedenti.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica indicando la % di ribasso sull'Elenco prezzi della Stazione appaltante (desunto dal Prezzario Regionale Toscana – Provincia di Lucca, in vigore alla data di pubblicazione del Bando di Gara) La % di ribasso offerta sarà applicata ai prezzi di riferimento.

Per presentare l'offerta il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare i form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema senza apporre ulteriori modifiche.
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Nell'offerta deve essere indicata:

- ✓ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta).
- ✓ la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione

Il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà calcolato tramite la formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * (A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

- C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo;
- A_i = **valore** dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- X = **0,90**;
- A_{max} = **valore** dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Il punteggio attribuito all'offerta i-esima sarà pari a:

$$O_i = C_i * 20$$

La valutazione dell'elemento economico avverrà in automatico sul sistema START

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica.

17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. Le sedute riservate della Commissione giudicatrice potranno essere espletate a distanza come statuito dall'art. 77, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., secondo il quale la Commissione "lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29 del Codice.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 20/12/2022 alle ore 11:30** presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza, posto in piazza Dante n. 1 55042 Forte dei Marmi in Videoconferenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Successivamente al termine di presentazione delle offerte, verrà inviato un link per la partecipazione alla gara in videoconferenza all’indirizzo email/PEC di registrazione dell’operatore economico su START.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

19 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara qualora costituito, procederà nella prima seduta pubblica, ad accedere all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata nei termini, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né all’Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara, né alla Stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto in questa fase consentirà l’accesso alla sola Documentazione Amministrativa. L’Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara procederà quindi a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente l’autorità che presiede la gara procederà a:

- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presentedisziplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art.76c.2-bis, del Codice.
- g)

I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it e sono comunicati mediante PEC ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 c.3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 c.5 del Codice saranno comunicate tramite la piattaforma Start all’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l’autorità che presiede la gara, procederà a scaricare da sistema le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In seduta pubblica si procederà:

- ✓ a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
- ✓ all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;

Il sistema START in automatico:

- ✓ effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- ✓ provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- ✓ indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del c.3 dell'art.97delCodice.
- ✓ il sistema START in automatico predispone la graduatoria finale di merito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del procedimento di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste B e C;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett.a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art.59, comma4 lett.a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, c. 5 del Codice.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE – Fascicolo virtuale dell'operatore economico. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

E' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo" art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rigante dell'Ente committente.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

25 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l'accesso è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto, sarà competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del contraente. Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 www.giustizia-amministrativa.it. entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Forte dei Marmi

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della regione Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti del Comune assegnato alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi.

Il RUP
geom.. Alessandro Fontana



Centrale unica di committenza:
garecontratti-fdm@postacert.toscana.it

